SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

(144ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » **(1788)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2558, 2565, 2568, 2570, 2574, 2575
BERGAMASCO 2567, 2574
BERTOLI 2575
CENINI 2566, 2571
DE LUCA, *relatore* 2572, 2575
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 2573, 2574
FORTUNATI . . . 2565, 2566, 2567, 2568, 2572
MARIOTTI 2571, 2572
OLIVA . . . 2565, 2566, 2568, 2570, 2573, 2575
PARATORE 2571, 2573
PARRI 2572
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2566, 2568, 2574, 2575
PIOLA 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570, 2571, 2572
RUGGERI 2570, 2571, 2573, 2574, 2575
SPAGNOLLI . . . 2567, 2568, 2572, 2573, 2575

« Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi » **(1830)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2588, 2590
FORTUNATI 2589
MARIOTTI . . . . . *Pag.* 2589
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2590
PIOLA, *relatore* 2588, 2589

« Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614 » **(1920)** (*D'iniziativa del deputato Bima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2583, 2587, 2588
BERTOLI 2587, 2588
FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2587
FORTUNATI 2585, 2586
MARIOTTI 2585
MOTT 2585
PARRI 2586
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2587
PIOLA 2586
SPAGNOLLI, *relatore* . . 2584, 2585, 2586, 2587

« Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » **(1946) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583
BERTOLI 2578
CENINI, *relatore* 2578, 2581, 2582

FORTUNATI . . . *Pag* 2577, 2578, 2581, 2583
MARIOTTI 2578, 2579, 2582, 2583
MOTT 2582
PARATORE 2580, 2583
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2582, 2583
PIOLA 2576, 2579, 2582
SPAGNOLLI 2576, 2583

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Negri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro Fanelli, per il lavoro e la previdenza sociale Salari e per la marina mercantile Dominedò.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (1788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ritengo che la discussione generale possa considerarsi esaurita.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

I numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvati con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
56	Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Il permesso di pesca ha la validità di un triennio e deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il genere di pesca esercitata, il nome e la residenza dell'armatore. Nel caso di mutamento dell'armatore, nonchè di uno o più degli elementi sopra specificati, deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento delle relative tasse. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso. È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola. Non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.
	tassa di rilascio	5.000	ordinario	
	tassa annuale	2.000	»	
133	Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per
	Tassa di rilascio e tassa annuale:			
	per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore	2.000	ordinario	
	da 351 a 600 frigorie ora . .	3.000	»	
	da 601 a 1.050 frigorie ora	4.000	»	
	da 1.051 a 2.400 frigorie ora	5.000	»	
	da 2.401 a 3.750 frigorie ora	7.000	»	
	da 3.751. a 5.000 frigorie ora	8.000	»	
	da 5.001 a 7.000 frigorie ora	10.000	»	
	da 7.001 a 9.000 frigorie ora	12.000	»	
	oltre 9.000	15.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				il pagamento della tassa controindicata. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate. La tassa annuale controindicata e ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi: 1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi; 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti opoterapici; 14) esercenti industria colle e gelatine; 15) esercenti dei caseifici industriali; 16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate; 21) esercenti industria delle fibre artificiali. Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.
150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):			L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
	per condutture fino a 120 volts	100	con marche	
	per condutture da 121 a 10.000 volts	200	»	
	per condutture da 10.001 a 50.000 volts	500	»	
	per condutture di oltre 50.000 volts	1.000	»	
159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):			Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	se l'autorizzazione ha durata:			
	di 1 giorno	100	con marche	
	non superiore ad 1 mese . .	200	»	
	non superiore ad 1 semestre	500	»	
	superiore al semestre . . .	1.000	»	
	Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:			
	per ogni anno	1.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
160	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la concessione.
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno . .	200	con marche	
	non superiore a 1 mese . .	1.000	»	
	non superiore a 1 semestre	2.000	»	
	superiore al semestre . . .	3.000	»	
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno	3.000	ordinario	
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno . .	50	con marche	
	non superiore a 1 mese . .	300	»	
	non superiore a 1 semestre	500	»	
	superiore a 1 semestre . .	1.000	»	
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno	1.000	ordinario	
199	Provvedimento di concessione di prestiti agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:			Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria. I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
	per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso	20	ordinario o con trattenuta	
210	1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	oltre lire 100 milioni . . .	48.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
210 (*segue*)	oltre lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni	40.000	ordinario	
	oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni	32.000	»	
	oltre lire 1 milione e fino a lire 10 milioni	24.000	»	
	fino a lire 1 milione . . .	16.000	»	
	b) esattori non in carica	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti . .	16.000	»	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti . .	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	
211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	1) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo	5.000	ordinario	
	2) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	in comuni con oltre 200.000 abitanti	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16.000	»	

P I O L A . In effetti il relatore, che è il senatore De Luca, ha già riferito in merito al disegno di legge. Io illustrerò alcuni emendamenti che intendo proporre. Per comprendere il mio breve esposto sarebbe utile che gli onorevoli colleghi tenessero presente il n. 210 — 1., a pagina 6 del disegno di legge, dove è scritto: « Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 ». Il Governo, con un metodo molto semplice, ha moltiplicato per quattro la tariffa attuale, ma non ha tenuto conto che così facendo non si adeguava all'attuale situazione delle esattorie, che è ben diversa da quella sulla quale si sono fatti i calcoli, specialmente per quanto riguarda il gettito.

Sembra pertanto non solo opportuno, ma necessario selezionare la tassa in adeguamento alla nuova situazione, gravando di più le esattorie con gettito più forte e via via diminuendo l'onere sulle esattorie con gettito modesto, tenendo conto che non vi è

più alcuna esattoria con carico che non superi il milione di lire. Più precisamente le esattorie oggi sono 3265, così suddivise: con gettito oltre 50 miliardi, 2; da 20 a 50 miliardi, 2; da 10 a 20 miliardi, 5; da 5 a 10 miliardi, 7; da uno a 5 miliardi, 46; da 500 milioni a un miliardo, 137; da 200.000.000 a 500.000.000, 361; da 100 milioni a 200 milioni, 722; da 40 milioni a 100 milioni, 1015; da 10 milioni a 40 milioni, 986; da un milione a 10 milioni, 342.

Se si adotta la tassazione da me proposta (presenterò l'emendamento preciso), che va da un minimo di 12.000 lire a un massimo di 1.200.000 lire, mentre quella governativa va da un minimo di 16.000 lire a un massimo di 48.000, si compie un atto di giustizia ottenendo lo stesso preciso gettito, che è di lire 141.896.000, e si corregge la presupposizione che vi siano ancora, mentre non ne esistono più, esattorie con un gettito inferiore a un milione di lire.

In via ufficiosa il Ministro delle finanze mi ha fatto conoscere che l'emendamento da me proposto sulla base di quanto detto trova il suo consenso

F O R T U N A T I Dal punto di vista formale credo che il primo scaglione, cioè lo scaglione minimo, dovrebbe comprendere in ogni caso « fino a. . ».

P I O L A . Esatto. Possiamo dire: « fino a 10 milioni ». L'emendamento da me compilato sarebbe così concepito · « Articolo 1, numero d'ordine 210, punto 1; sostituire alla lettera *a*) la seguente:

« *a*) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico:

oltre 50 miliardi	L.	1.200.000
da 20 a 50 miliardi	»	600.000
da 10 a 20 miliardi	»	450.000
da 5 a 10 miliardi	»	300.000
da 1 a 5 miliardi	»	200.000
da 500 milioni a un miliardo	»	120.000
da 200 milioni a 500 milioni	»	70.000
da 100 milioni a 200 milioni	»	40.000
da 40 milioni a 100 milioni	»	30.000
da 10 milioni a 40 milioni	»	20.000
fino a 10 milioni	»	12.000

Posso assicurare in modo preciso, perchè ho fatto ripetuti calcoli e li ho fatti anche verificare, che l'importo — sulla base del numero delle esattorie — che si ricaverà da questa nuova tabella è identico, al centesimo, a quello che il Governo poteva percepire in base alla sua tabella.

Se la Commissione vuol aumentare le tariffe può anche farlo; io penso che siano già notevoli.

P R E S I D E N T E . Per un'esattoria che esige una somma oltre i 50 miliardi, la tassa di lire 1.200.000 è irrisoria.

P I O L A . In ogni modo abbiamo già fatto un passo avanti sulla via dell'equità. Io proporrei queste tariffe per non aggravare le esattorie.

O L I V A . Dato che il Governo aveva già proposto delle tariffe quadruplicate, quale è stata la ragione per cui il senatore Piola ha ritenuto di diminuire, per le gestioni minori, le tasse proposte dal Governo? Io approvo senz'altro, comunque, le cifre relative agli scaglioni superiori che regolarizzerebbero una situazione di fatto.

P I O L A . La ragione che ha guidato il mio emendamento è quella di una giustizia perequativa.

O L I V A . Mi pare che si sarebbero potute mantenere le tasse relative agli scaglioni minori nella misura proposta dal Governo.

P I O L A . Io ho voluto mantenere il gettito che il Governo aveva previsto. Il rendimento di questo gettito è talmente modesto che non dobbiamo preoccuparci troppo se si tratta di 140 o 138 milioni: si tratta di milioni, non di miliardi. È una visione perequativa quella che mi ha guidato.

Il secondo emendamento che io proporrei è di carattere aggiuntivo: dopo l'articolo 1, inserirei un articolo 1-*bis*. Ho rilevato intanto che vi è un precedente, ed è quello dell'articolo 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, ove

è stabilito che i comuni sono assegnati a classi in base alla popolazione legale alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale. Perciò mi sembra logico introdurre una disposizione analoga che sarebbe del seguente tenore:

« L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

" Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1 si osservano le norme stabilite dalle tabelle. Nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi " »

Come dicevo, questa norma ha un precedente nel regolamento per la riscossione delle imposte di consumo e mi pare che sia logico introdurla anche in questo caso. Non ho interpellato in proposito il rappresentante del Governo, ma ho interpellato gli uffici, i quali ritengono che questa norma sia perfettamente conforme a un'armonia fra leggi concernenti tributi diversi, ma che prevedono casi analoghi.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole, e mi pare anche che sia una precisazione pertinente.

O L I V A . Vorrei chiedere un chiarimento: e nell'ipotesi in cui le concessioni si riferiscano all'anno e se la pubblicazione dei dati di censimento avviene durante l'anno?

P I O L A . C'è poi la questione dei dodicesimi, ma non per tutte le tasse

Proporrei, e vengo incontro alla domanda che ha fatto il senatore Oliva, l'aggiunta di un altro articolo, che sarebbe il 2-*bis*. Si tratta di licenze temporanee, come quelle pei luoghi di cura e di soggiorno dove si esercitano attività unicamente di carattere stagionale, e che quindi non si estendono per tutto l'anno. Le licenze relative pagano la tassa per dodicesimi. Sembra giusto adottare lo stesso sistema per le radio riceventi, le radiotelevisioni, gli elettrogrammofoni a gettone (*juke-boxes*) eccetera, sistemati nei luoghi in cui si svolge spesso una attività temporanea, non annuale continuativa, della durata di tre o quattro mesi, e nello stesso modo con cui si pagano in dodicesimi le altre licenze di carattere temporaneo, mi sembra debba perequarsi a dodicesimi anche la tassa che si attribuisce a quegli strumenti di divertimento come le radio riceventi, le radiotelevisioni, gli elettrogrammofoni a gettone.

Sottopongo quindi l'emendamento al giudizio della Commissione.

C E N I N I . Non esiste già questa disposizione?

P I O L A . No; i *juke-boxes* non hanno ancora il diritto di pagare a dodicesimi.

F O R T U N A T I . La norma comprenderebbe anche gli apparecchi radio.

P I O L A . Si tratta di locali che, trascorso il periodo di attività stagionale, si chiudono.

F O R T U N A T I . Il problema che mi pongo è quello della difficoltà del controllo, perchè in linea generale tutti potrebbero chiedere questa facoltà. Oppure bisognerebbe specificare quali sono i locali con attività temporanea.

P I O L A . Si tratta di esercizi pubblici che si aprono, in genere, il 30 giugno e si chiudono il 30 settembre, durante il periodo dei bagni, per esempio. Si deve pagare la tassa annuale per questi *juke-boxes*? È giusto pagarla per quei cinque mesi durante i quali la stagione dura.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi pare che il controllo si possa effettuare.

F O R T U N A T I . Il problema, secondo me, è un altro. Questa richiesta a tempo limitato puo essere fatta da tutti, anche da coloro che abbiano un locale a Roma o a Bologna.

P I O L A . C'è già una disposizione simile. Bisogna tener presente la nota relativa al n. 86 della tabella *A* del testo unico delle concessioni governative, che è stato approvato con decreto presidenziale 1° marzo 1961, n. 121. Leggendola, si capisce la natura del mio emendamento. Nella tariffa attuale è scritto: « Gli esercizi pubblici situati nelle località balneari, stazioni di cura, soggiorno e turismo (quindi non Bologna) possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcooliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, previa corresponsione della tassa di concessione governativa, di cui al precitato n. 85, per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità di ogni autorizzazione. A tal fine è computata per intero la frazione di mese. La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per l'aggiunta contro indicata ».

A seguito di questa nota io propongo che, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, venga corrisposta ugualmente per dodicesimi la tassa di concessione indicata al precedente n. 76 della tabella sotto i numeri III e IV relativi alla detenzione e funzionamento di apparecchi radioriceventi, radiotelevisivi e radiogrammofoni a gettone (*juke-boxes*); ossia non si fa che estendere una norma di questo genere, già esistente.

B E R G A M A S C O . L'individuazione di quelle località come avviene?

P I O L A . Sarebbero quelle stesse che sono dichiarate stazioni di cura e soggiorno e per le quali il pagamento è per dodicesimi. Io non faccio che estendere questa norma.

Articolo 3. Qui l'argomento e la materia sono più delicati: è detto che la vendita di oggetti con montature di metalli preziosi fatta da cartolai, ombrellai, ottici, chincaglieri è soggetta attualmente a licenza con tassa di concessione governativa pari a quella degli orefici, ossia paga tanto l'orefice che vende solo oggetti d'oro, quanto l'ombrellaio il quale, su cento ombrelli, ne ha anche uno con la sigla d'oro, il manico d'oro eccetera.

Mi pare non sia equo che l'importo della concessione governativa sia uguale per lo orefice e per il chincagliere che vende un minimo di oggetti di oro nel complesso. E dico appunto che mi sembra ingiusto perchè, nel secondo caso, trattasi di una attività accessoria, di lieve entità.

Perciò proporrei una riduzione ad un quinto della tassa. La Commissione potrebbe inserire nell'articolo 3 questa norma aggiuntiva della riduzione ad un quinto della tassa per quegli esercizi e negozi che hanno un'attività concernente metalli preziosi solamente di carattere eccezionale ed accessorio. Qui però deve intervenire naturalmente il parere specifico del Ministero delle finanze, in quanto indubbiamente vi sarebbe una lieve flessione di gettito.

La norma si riferisce al quarto comma delle norme relative al n. 120 del testo unico vigente, che è piuttosto lungo. Si tratterebbe di concretare l'emendamento in questi termini:

« Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 è sostituito dal seguente:

" Devono munirsi di licenza e corrispondere la tassa di cui contro ridotta ad un quinto i fabbricanti e i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, primo comma, del Regolamento di pubblica sicurezza)" ».

Il quesito è questo: manteniamo la stessa tassa sia per l'attività accessoria sia per l'attività completa, oppure vogliamo ridurla per la prima? Se la Commissione ritiene di ridurla il sottoscritto propone la riduzione ad un quinto. Se la Commissione crede che la riduzione ad un quinto sia troppo forte, può anche stabilire una riduzione minore.

S P A G N O L L I . Desidererei un chiarimento: questa riduzione a un quinto che conseguenza avrebbe?

P I O L A . I calcoli circa l'incidenza che può avere sul gettito non sono stati fatti. La proposta, tuttavia, mi sembra abbia una sua giustificazione logica.

O L I V A . La tassa di quanto è ora?

P I O L A . La licenza rilasciata dalla pubblica sicurezza, per fabbriche che non impiegano più di 50 persone, 30 mila lire; per fabbriche che non impiegano più di 100 persone, 50 mila lire; per fabbriche che non impiegano più di 100 persone, 100 mila lire. Poi c'è la tassa per la rinnovazione annuale della licenza, che è diversa a seconda della popolazione: essa va da 100 a 10 mila lire.

F O R T U N A T I . Questa tassa riguarda solo i fabbricanti però.

P I O L A . Il comma successivo a quello che io modificherei con l'emendamento, suona così: « Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti in oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti dorati, argentati ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi ». La stessa norma vale per i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino. Sono insomma esclusi i fabbricanti di oggetti in cui i metalli preziosi siano in quantità trascurabile.

F O R T U N A T I . I commercianti non sono soggetti alla tassa?

P I O L A . Tutto è sempre riferito ai fabbricanti.

S P A G N O L L I . Il proponimento può essere nobile dal punto di vista perequativo, ma non so se valga la pena. Possiamo affidare la questione all'attenzione del Governo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sorge qualche perplessità, che si possa cioè approfittare degli ombrelli o di altri oggetti per cacciarvi dentro i metalli preziosi tassabili.

P I O L A . Se la Commissione non è favorevole, posso ritirare senz'altro l'emendamento. Penso peraltro che la Commissione possa essere favorevole per gli altri emendamenti.

Sulle licenze riguardanti le barche da pesca farà le sue osservazioni il senatore Ruggeri che in quella materia ha una maggiore competenza che non io.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle votazioni sugli emendamenti proposti dal senatore Piola. Al n. 210 della tabella, il testo è sostituito col seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
210	1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	fino a lire 10 milioni . . .	12.000		
	da oltre lire 10 milioni a lire 40 milioni	20.000	ordinario	
	da oltre lire 40 milioni a lire 100 milioni	30.000	»	
	da oltre lire 100 milioni a lire 200 milioni	40.000	»	
	da oltre lire 200 milioni a lire 500 milioni	70.000	»	
	da oltre lire 500 milioni a lire 1 miliardo	120.000	»	
	da oltre lire 1 miliardo a lire 5 miliardi	200.000	»	
	da oltre lire 5 miliardi a lire 10 miliardi	300.000	»	
	da oltre lire 10 miliardi a lire 20 miliardi	450.000	»	
	da oltre lire 20 miliardi a lire 50 miliardi	600.000	»	
	oltre lire 50 miliardi . . .	1.200.000	»	
	b) esattori non in carica	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti . .	16.000	ordinario	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti . . .	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Il seguito dell'esame dell'articolo 1 è accantonato per un ulteriore studio della materia.

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Piola:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato dal Presidente della Repubblica con decreto 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi.

Si era osservato che la data doveva decorrere dalla data del censimento, perchè la *Gazzetta Ufficiale* pubblica i dati molto tempo dopo.

P I O L A . Non è possibile...

P R E S I D E N T E . Ma il Comune i dati del censimento li conosce...

P I O L A . Ma non sono ufficiali.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1-*bis*, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Lasciando per ora in sospeso l'esame dello articolo 2, do lettura del secondo articolo aggiuntivo presentato dal senatore Piola:

Art. 2-*bis*.

Alle note relative al n. 86 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 è aggiunto il seguente comma:

« Ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella sotto numeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes) ».

(*È approvato*).

R U G G E R I . Sul numero 56, che è il primo numero della tabella annessa all'articolo 1, c'è innanzitutto un errore: dove si parla di battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario eccetera bisogna togliere quell'« ausiliario », che non ha alcun significato. Infatti si ripete qui una vecchia norma di trent'anni fa, quando qualche imbarcazione a vela metteva anche un motore ausiliario. Adesso le barche che hanno il motore non hanno più la vela. Quando si ha il motore e si ha anche la vela, si paga sempre la stessa tassa, perchè si paga sulla stazza del natante.

Vi sono due tasse: una di rilascio di immatricolazione della nave perchè è cambiato il distretto marittimo o è cambiata la proprietà, e la tassa è di 5.000 mila: tassa che mi pare esagerata. Non vedo perche si debba pagare cinquemila lire per una tassa di rilascio, quando poi si deve pagare anche la tassa annuale...

O L I V A . È tanto bassa la tassa annuale: si tratta di 2.000 lire all'anno...

R U G G E R I . Propongo che la tassa di rilascio sia una specie di rimborso delle spese burocratiche e quindi ridotta a mille lire. La tassa annuale invece deve essere in proporzione alla potenza della nave. Attualmente questa legge ripete le norme o le modifiche dei tempi andati, non tenendo conto che tutta la struttura della flotta da pesca è completamente modificata. Questa legge andava bene trent'anni fa. Bisogna concedere ora una riduzione della tassa di rilascio, perchè mi pare che questa si possa con-

siderare come un rimborso delle spese, mentre la tassa annuale deve essere graduata in proporzione al tonnellaggio; meglio sarebbe graduarla secondo la potenza, ma ciò potrebbe dar luogo a confusione. La tassa triennale di rilascio potrebbe, mi sembra, essere fissata in 2000 lire; poi vedremo. Per il resto propongo una graduazione che vada a scaglioni: fino a 20 tonnellate, da 20 a 50, da 50 a 150, da 150 a 300, da 300 a 500, e oltre 500 tonnellate.

Per la piccola pesca la tassa annuale dovrebbe essere piuttosto bassa: si tratta di piccoli e poveri pescatori che per lo più sono in possesso dei « topolini », cioè di barche con motore fino a 50 tonnellate. La mia proposta sarebbe così formulata: esenzione per le barche fino a 10 tonnellate; per le barche da 10 a 20 tonnellate lire 500; barche da 20 a 50 tonnellate di stazza lorda lire 1.000; da 50 a 150 (che hanno motori da 80 a 150 H.P.), lire 2.000; da 150 a 300 lire 5000, oltre le 300 tonnellate 25 mila lire; e lire 50 mila oltre le 500 tonnellate di stazza lorda.

P A R A T O R E . Non ci sono barche oltre le 500 tonnellate?

R U G G E R I . Sì, ci sono, ma fanno la pesca atlantica. La graduazione proposta darebbe lo stesso gettito e se vogliamo fare un po' di giustizia proporrei le tasse già indicate.

M A R I O T T I . Non ho inteso l'intervento del senatore Piola, ma desidererei conoscere quale gettito si realizzerebbe con il disegno di legge in esame. Tra l'altro mi sembra che il gettito non possa non essere posto in correlazione con gli effetti che tutti i provvedimenti di natura fiscale determinano sul mercato: prezzi, costi di esercizio, eccetera eccetera. Potrei fare qui anche un'altra osservazione in relazione all'assenza di un ordinamento tributario italiano, non dico pianificato, ma tuttavia posto in condizione di operare con una certa giustizia perequativa. Qui oggi, tra l'imposta e la tassa, si fa tutta una confusione. La tassa di rilascio della Capitaneria di porto diventa un'imposta e non una tassa; la tassa, concepita come corrispettivo proporzionato alla prestazione da parte dello Stato di un servizio, diventa, invece, dato il suo ammontare, un'imposta diretta.

Ma ora, solamente conoscendo l'entità del gettito si può avere, sia pure per approssimazione, un'idea degli effetti che questo gettito può determinare sui prezzi e sui costi.

Pregherei vivamente il senatore Piola di non essere soltanto spinto dal desiderio di farsi promotore di una espansione di introiti, ma di dare anche un po' d'ordine a questa materia, perchè così mi sembra che si vada avanti in modo che per coprire una falla se ne apra un'altra, senza una programmazione e senza uno studio: le leggi fiscali hanno delle proiezioni su tutto il sistema economico. Desidero, lo ripeto, sentire a quanto ammonterebbe il gettito presuntivamente, per avere una idea di quali conseguenze questo può avere sui prezzi, che aumentano tutti i giorni in modo impressionante.

P I O L A . Gli emendamenti che io ho presentato non hanno quella incidenza sui costi a cui ha fatto riferimento il senatore Mariotti. Il primo emendamento lascia intatto il gettito di 141 milioni 896 mila lire. Gli altri emendamenti sono di carattere, diciamo così, amministrativo, perchè uno riguarda la decorrenza della tassa, quindi è in relazione al censimento ufficiale, e l'altro non fa che stabilire in dodicesimi il pagamento di una tassa che si pagherebbe invece annualmente: quindi io non mi sono preoccupato — e chiarisco che non sono il relatore del disegno di legge, ma soltanto un membro della Commissione — del gettito, perchè non veniva in nessuna maniera modificato dai miei emendamenti.

C E N I N I . Con i dodicesimi, sì.

P I O L A . È una modificazione tanto minima che non dà quelle preoccupazioni che ha sollevato il senatore Mariotti circa i costi e i prezzi, perchè anzi li diminuirebbe se gli esercizi pubblici, come si propone, pagassero la tassa soltanto per quei cinque o sei mesi di attività, e quindi in dodicesimi, anzichè per la totalità come ora. Per que-

ste ragioni non ho chiesto al competente ufficio del Ministero quale sia il gettito delle tasse governative di cui trattasi, nè penso in questo momento sia il caso di interpellare gli uffici per sapere tassa per tassa quanto è il gettito nell'ambito nazionale, cosa che sarebbe oltretutto facile, ma ritengo che questo disegno di legge sia più che altro perequativo, senza finalità particolari di ottenere allo Stato un maggiore o un minore gettito: le cifre sono molto modeste e non incidono nè sui costi degli operatori economici, nè sull'Erario, perchè si tratta di modificazioni di non eccessiva importanza. Lo intento della legge, ripeto, è un altro: non e preminentemente fiscale, cioè non ha di mira un maggiore gettito, ma è proprio di carattere perequativo, e viene a correggere alcune lacune che si sono riscontrate a pochi mesi di distanza dalla formulazione del testo unico delle tasse di concessione governativa.

Se vogliamo discutere con il senatore Mariotti su che cosa si debba intendere per tassa e per imposta, andremo assai lontani, perchè ancora nessuno lo sa... Nel nostro ordinamento la tassa è il pagamento di un tributo corrispondente a un servizio reso dallo Stato; l'imposta invece risponde a un concetto diverso...

M A R I O T T I . Ma 5.000 lire, per esempio, per le barche da pesca, io credo che siano un componente del costo che certamente porterà all'aumento del pesce sul mercato, a meno che non vi siano altre economie in tutti i componenti dell'importo totale.

P I O L A . Anche la tassa di famiglia incide.

D E L U C A , *relatore*. Comunque, per questa voce specifica non è stata proposta alcuna modifica. Le 5.000 lire — tassa di rilascio — erano già comprese nella tabella; l'altra tassa, annuale, di lire 2.000 è rimasta invariata.

È vero quello che ha detto il senatore Piola, ossia che il Governo non ha inteso proporre dei ritocchi per motivi di carattere economico o per avere maggiori entrate; si è trattato di eliminare delle situazioni di sperequazione dovute al fatto che le voci erano un po' antiquate, in quanto nella formulazione del testo unico non si e potuto procedere a questo aggiornamento, a queste rettifiche che sono di piccola entità. Evidentemente il senatore Mariotti ha ragione di voler conoscere qual'e il gettito attuale e quale sarà quello nuovo, ma questa richiesta io non posso che trasmetterla al Governo.

P A R R I . Qual'è il gettito totale?

D E L U C A , *relatore*. Non sono in grado di dare una risposta su questa materia anche perchè, quando abbiamo fatto la discussione generale, questa domanda non è stata posta, ed era presente anche il Ministro. Se la Commissione ritiene che io debba assumere informazioni, chiedo un giorno di tempo per riferire.

F O R T U N A T I Noi abbiamo già dato parere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Piola nei confronti delle esattorie, con un criterio di graduazione che richiede accertamenti anche annui, perchè il volume degli incassi delle esattorie può variare.

Ora, come si fa, una volta stabilito questo criterio per le esattorie, a respingere il criterio di una tassa di concessione governativa ispirata ad analogo criterio di graduazione in base al tonnellaggio nei confronti di barche da pesca la cui stazza è accertata una volta per sempre?

S P A G N O L L I . Poichè rammento che i colleghi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, quando si tratta di esprimere un parere su questo problema, raccomandano di tener conto che la pesca deve essere favorita, volevo domandare se per caso la proposta del senatore Ruggeri non vada ad urtare contro l'esigenza di favorire la categoria dei pescatori. Perchè a me sembra che, per quanto riguarda la stazza, qui si parla di navi, mentre, in realtà, non si tratta di navi.

D O M I N E D O ', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Giuridicamente sono navi.

S P A G N O L L I . Io quindi domando se per caso la proposta del senatore Ruggeri non vada ad essere un controsenso rispetto alla politica di favore nei riguardi della pesca finora seguita.

R U G G E R I . Ma io chiedo che la tassa di rilascio di patenti, che ora si paga 5.000 lire, venga ridotta a 2 000 lire per tutte le barche.

P A R A T O R E . Io sono favorevole alla proposta del senatore Ruggeri. Non è concepibile che si faccia pagare lo stesso tributo per tutte le imbarcazioni, senza distinzione di tonnellaggio o di potenza dell'apparato motore Prima c'erano le « paranzelle » con la vela; oggi, naturalmente, le « paranzelle » hanno un motore, interno ed anche esterno, ed una stazza fino a 50 tonnellate al massimo: non è possibile che siano messe allo stesso livello di tutte le altre navi di 100, 150 o 300 tonnellate ed oltre Chiedo dunque che per quelle la tassa stessa sia ridotta notevolmente.

R U G G E R I . Per rispondere al senatore Spagnolli, mi sembra di non andare contro gli interessi dei pescatori chiedendo che la tassa di rilascio di patente venga ridotta a 2.000 lire, e mi sembra di non andare neanche contro gli interessi dei pescatori quando chiedo di partire da 500 lire per le barche di piccolo tonnellaggio arrivando a 50.000 lire per le imbarcazioni oltre le 500 tonnellate; al contrario mi sembra di fare una certa perequazione.

E per rispondere particolarmente al senatore Paratore: le navi che hanno ancora la vela e che hanno il motorino ausiliario verrebbero escluse, perchè nella legge sono escluse dal pagamento del permesso di rilascio (quindi della tassa, bisogna precisare, perchè non è chiaro). Proporrei inoltre di portare il limite di esenzione a 10 tonnellate, perchè un natante di 10 tonnellate è una barchetta che sta in costa a pescare e che prende si e no un milione di lire di pesce all'anno. Bisogna precisare, nell'ultimo comma delle note al n. 56, che non è soggetto all'obbligo del permesso di pesca, e quindi al pagamento delle relative tasse, il naviglio peschereccio che arrivi fino a 10 tonnellate.

Queste sono, grosso modo, le mie proposte.

O L I V A . Per un ridimensionamento della questione, io credo che il senatore Spagnolli abbia inteso dire che, nel quadro di una politica generale in favore della pesca, il portare di colpo, sia pure per le barche più grosse, a una tassa di concessione molto maggiore di quella adesso vigente, dà un'impressione di contradditorietà. Quanto alla tassa di rilascio essa è connessa col rilascio della licenza, che ha probabilmente anche motivi statistici, motivi di polizia, motivi di inventariamento dell'attività peschereccia. Quindi io posso accettare che la tassa stessa venga commisurata al rimborso delle spese, ma non posso renderla inferiore a quello che costa il rilascio della patente. Se non la si vuol lasciare a lire 5.000, si potrebbe portare anche a 3.000 lire o giu di lì. La tassa annuale, viceversa, che diventa, diciamo così, una tassa di esercizio, mi pare che potrebbe anche essere abolita per le barche fino a una certa stazza; per il resto, però, non dobbiamo arrivare a cifre troppo alte rispetto a quelle che abbiamo adesso. Daremmo l'impressione di scoprire tutto a un tratto una nuova fonte di entrate per lo Stato. Accettiamo pure il criterio della graduazione, ma senza spingerci troppo in la, perchè portare a 50.000 lire una tassa che è attualmente di 2.000, significa aumentarla venticinque volte.

D O M I N E D O ', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* A seguito della impostazione di questo importante dibattito su un punto indubbiamente delicato, per quanto riguarda gli emendamenti presentati il Governo è in sostanza favorevolmente orientato per tutto quanto concerne la possibilità di alleggerimento, per esempio circa i requisiti che debbono essere tenuti presenti ai fini della concessione dei permessi

di pesca. Io credo, su questo, di potere e dovere venire incontro ai desideri che sono stati espressi. Sono favorevolmente disposto nei riguardi dell'esigenza, prospettata dal senatore Paratore e ripresa dal senatore Spagnolli, di alzare il limite di esenzione dalla tassa per il naviglio peschereccio a trazione meccanica di stazza inferiore a un certo tonnellaggio. Per cui, anche a nome del Governo, proporrei di portare il limite dell'esenzione dalle cinque alle sei tonnellate.

Circa la proposta di graduare la tassa annuale, occorre che meditiamo, signor Presidente, su questo punto, nel senso che io non posso porre un *fin de non recevoir,* anche per le considerazioni del senatore Paratore, ma nello stesso tempo il problema merita approfondimento tecnico perchè occorre della misura e dell'armonia anche in questa gradualità. Per esempio, si potrebbero formare tre scaglioni: fino a sei tonnellate, esenzione, fino a 15 tonnellate, lire *tot;* oltre 15 tonnellate, lire *tot.* Ho fatto questa distinzione a semplice titolo indicativo; però chiederei al Presidente che sia concesso di approfondire tecnicamente il punto per presentarmi nuovamente alla Commissione, con proposte precise del Governo, relativamente al *quantum,* su questo delicato problema.

B E R G A M A S C O . Volevo chiedere all'onorevole Sottosegretario: generalmente la tassa di rilascio di patente a quanto ammonta?

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Attualmente è di lire 5.000; secondo il disegno di legge in esame è ancora di lire 5.000; secondo la proposta del senatore Ruggeri dovrebbe scendere a lire 2.000 .

B E R G A M A S C O . Volevo chiedere se non si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di prolungare quel termine del triennio.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Sì, questo è previsto in un emendamento proposto al primo capoverso delle note e con cui si prospetta la possibilità di rilasciare la licenza *una tantum.*

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze* Mi vorrei associare a quanto ha detto l'onorevole Dominedo di portare il limite minimo di tonnellaggio delle imbarcazioni da 5 a 6 tonnellate e non oltre, anche per il fatto che ci eravamo accordati su questa cifra. Vorrei poi pregare il Presidente e la Commissione, nonchè il rappresentante del Governo per quanto concerne l'Amministrazione della marina mercantile, di accelerare al massimo lo studio della questione.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* D'accordo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Noi, infatti, abbiamo bisogno di definire sollecitamente questo provvedimento. Bisognerebbe ultimare l'esame del disegno di legge domani

P R E S I D E N T E Rilevo che la discussione si prolunga e si perde l'orizzonte segnato dal provvedimento: nessuno di noi, d'altronde, senza far torto ad alcuno, ha una specifica competenza sulle barche da pesca. Come facciamo, allora, a decidere oggi sulla materia in merito alla quale dobbiamo confessare che non ne sappiamo nulla? Ritengo pertanto che un rinvio sia doveroso. Chiediamo dunque all'onorevole rappresentante del Governo se ritiene che domani egli sarà in grado di fornire gli elementi di cui oggi non è in possesso, affinche la Commissione prenda le decisioni responsabilmente e con cognizione di causa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Noi siamo d'accordo su quello che proporrà il Ministero della marina mercantile.

R U G G E R I . Pregherei il Governo di consentire che il primo scaglione delle barche da pesca vada fino a 20 tonnellate e non a 15 perchè quest'ultimo limite di tonnellaggio del primo scaglione escluderebbe da esso

la maggior parte dei « topolini », mentre noi vogliamo — così almeno mi pare che siamo orientati — facilitare la piccola e media pesca. Non ho invece interesse alcuno che le agevolazioni vengano fatte alle imbarcazioni per la pesca atlantica.

Se vogliamo fermarci a 150 tonnellate facciamolo pure; quello che è essenziale è che i primi tre scaglioni prevedano le barche fino a 20, fino a 50 e fino a 150 tonnnellate.

O L I V A . Le cifre quali sono?

R U G G E R I . Lire 500 per le barche fino a 20 tonnellate...

O L I V A . Ma allora esentiamole addirittura; è meglio abolire la tassa, che non coprirebbe nemmeno le spese del servizio, e facciamo una migliore figura...

S P A G N O L L I . Chiederei una precisazione, visto che il costo del servizio non verrebbe interamente coperto dalla tassa proposta. A me sembra che il provvedimento comunque, oltre ad uno scopo perequativo, abbia anche uno scopo di carattere fiscale, che a mio parere non verrebbe frustrato dall'accoglimento delle proposte del senatore Piola; non so se lo stesso si possa dire per gli emendamenti ora in discussione. Ritiene il Governo di essere pronto domattina a dare una risposta che venga incontro alle giuste osservazioni fatte da alcuni colleghi della Commissione? Se non dovesse rispondere domani, o al massimo posdomani, il disegno rimarrebbe fermo fino a metà maggio.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Domani si potrà avere senz'altro la risposta ai quesiti posti.

B E R T O L I . Allora si potrà concludere senz'altro domani.

P R E S I D E N T E . Ritengo veramente utile avere domani la risposta del Governo e propongo di rinviare il prosieguo della discussione su questo punto a domani mattina.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

D E L U C A , *relatore.* Vorrei richiamare, se mi si consente, l'attenzione del Governo su due emendamenti da me presentati: uno riguardante la caccia e l'altro relativo ai radioamatori.

S P A G N O L L I . Sono stati passati all'onorevole rappresentante del Governo proprio per avere il parere dell'Esecutivo. Ricordo, infatti, che quando si è iniziata la discussione sono stati invitati tutti coloro che intendevano presentare degli emendamenti a consegnarli al segretario della Commissione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Infatti li ho avuti e posso dire che il Governo è senz'altro d'accordo.

S P A G N O L L I . Se il Governo ha già espresso il suo consenso, rimarrebbe, su questo disegno di legge, soltanto il problema della pesca che risolveremo domattina o dopodomani al massimo.

D E L U C A , *relatore.* Debbo dire, per debito di verità, che sui due emendamenti da me proposti si è pronunciato anche il ministro Trabucchi e si è dichiarato d'accordo: quindi è la Commissione che deve decidere.

P R E S I D E N T E . Ed allora do lettura del primo emendamento proposto dal senatore De Luca all'articolo 1: introdurre anche il numero 48 fra quelli elencati nel primo comma. Nella tabella, introdurre il suddetto numero nel modo che segue:

« N. 48 — Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, ed articolo 9 dello stesso testo unico modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):

1) per porto di fucile ad un colpo, 6.000 lire;

2) per porto di fucile a due colpi, 8.000 lire;

3) per porto di fucile a più di due colpi, 12.000 lire ».

La quarta colonna del n. 48 della tabella del testo unico rimane invariata. Nelle note, al terzo comma, per coordinamento, il numero « 20.000 » è sostituito con l'altro « 12.000 ». Inoltre è soppressa la parola « superiore ».

Nel sesto comma delle note, le parole: « di cui al n. 1 » sono sostituite con le altre: « di cui al n. 2 ».

Metto ai voti il suddetto emendamento.

(*È approvato*).

Do quindi lettura del secondo emendamento proposto dal senatore De Luca, quello sui radioamatori, tendente ad introdurre, fra i numeri elencati nel primo comma dell'articolo 1, il 229. Nella tabella, introdurre il suddetto numero nel modo che segue:

« N. 229 — Concessione per l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato, nonchè di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio (articoli 169, lettera *a*, 171 e 251 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni):

1) per impianti telefonici e telegrafici, tassa di rilascio, lire 10.000, tassa annuale per la proroga o rinnovo, lire 5.000.

2) per impianti radioelettrici e stazioni ponti radio (esclusi quelli di cui al n. 3) tassa di rilascio, lire 20.000, tassa annuale per la proroga o rinnovo, lire 10.000;

3) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 e successive modificazioni) tassa di rilascio e annuale, lire 1.000.

Metto ai voti il suddetto emendamento.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1946)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Il senatore Spagnolli ha chiesto di informare la Commissione su di una comunicazione che ha ricevuto dal Ministro Trabucchi.

S P A G N O L L I . Desidero infatti comunicare che proprio in questo momento il Ministro per le finanze mi ha telefonicamente informato che alla Camera è stato approvato il provvedimento di copertura del disegno di legge n. 1946 concernente l'adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale delle forze di polizia, che oggi torna al nostro esame e che era rimasto in sospeso solo per la votazione sul suo complesso. La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento di sveltimento dei servizi tributari che deve dare appunto la copertura al disegno di legge di cui trattasi.

P R E S I D E N T E . È una forma nuova di copertura..

P I O L A . Pregherei l'onorevole Presidente, prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, di richiamare le osservazioni, acute e pertinenti, che sono state fatte ieri e che non so se siano state verbalizzate. Tuttavia e comunque sarà bene ricordarle.

P R E S I D E N T E . Ho fatto ieri questa osservazione: in sostanza noi siamo chiamati come Commissione finanze e tesoro a vigilare sulla migliore — e non dico più rigorosa — applicazione dell'articolo 81, per cui ogni spesa nuova deve avere la sua copertura. In un primo tempo era pacifico fra di noi che una copertura poteva dirsi esistente quando il provvedimento fosse stato approvato dai due rami del Parlamento. Poi in un secondo momento si è attenuata questa interpretazione, non dico rigorosa, ma autentica, nello spirito e nella lettera della legge, nel senso che si poteva ritenere sufficiente la legge che stabiliva la copertura quando almeno fosse stata approvata da uno dei due rami del Parlamento. Questo è stato adottato in via pratica; ma è già una violazione dell'articolo 81.

Ora quando si parla di legge che deve stabilire una copertura, si intende una legge la quale dà effettivamente un movimento di capitale o una effettiva nuova entrata che deve coprire la spesa prevista. Viceversa ora ci sono due disegni di legge la cui spesa è coperta in questo modo: da una legge, che è quella che adesso ci si dice che è stata approvata dalla Camera dei deputati, la quale non stabilisce un'entrata nuova, destinata a coprire questa spesa, ma stabilisce un certo riordinamento degli uffici finanziari dal quale riordinamento si spera, ma non lo si ritiene per certo, di ottenere un notevole aumento di gettito tributario sufficiente a coprire la nuova spesa.

Questa è una novità molto importante, che ci deve preoccupare, perchè sarebbe meglio allora dire che la spesa sarà coperta da entrate di bilancio.

Ieri il Ministro Trabucchi ha detto che è la prima volta che adottiamo una copertura di questo genere, e noi ci auguriamo che sia anche l'ultima. Poichè se una copertura simile l'adottassimo come metodo la validità dell'articolo 81 non esisterebbe più. E non so ancora che cosa si potrà fare: ieri ho detto queste cose ed oggi le ripeto: è una regola fondamentale che una legge di copertura sia almeno approvata da uno dei due rami del Parlamento ed è regola fondamentale altresì che la legge di copertura tratti di una entrata effettiva, che dà una disponibilità immediata di mezzi per coprire la spesa prevista, e non preveda soltanto i mezzi per reperire l'entrata con la quale si coprirà la spesa. L'ho detto ieri e la Commissione non ha manifestato nessun dissenso, ma anzi ha espresso analoghe perplessità di cui non si può non tener conto. Auguriamoci dunque che sia la prima e l'ultima volta che ricorriamo ad un simile accorgimento per poter varare un disegno di legge che prevede un onere per lo Stato.

F O R T U N A T I . Se le cose dovessero stare così, non sarebbe possibile mai nessuna nota di variazione al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio. La questione che pongo io è un'altra: a un certo momento, quella che dovrebbe opporre la Commissione finanze e tesoro non dovrebbe essere mai una questione di forma, ma una questione fiscale. Perchè la nota di variazione a un bilancio di previsione in che cosa consiste? Molte volte consiste puramente e semplicemente nel fatto che un determinato flusso di spesa risulta inferiore a quello previsto e un determinato flusso di entrata risulta superiore a quello previsto; e la nota di variazione accerta queste differenze di spesa e di entrata e assesta il bilancio. Allora non si può dire in linea generale che la copertura è data da una nuova entrata. La copertura può essere data anche da una maggiore entrata e può essere data anche da una minore spesa. La nota di variazione è una legge formale, non una legge sostanziale; quindi non introduce nuovi tributi, non riduce nè accresce le spese obbligatorie. La nota di variazione, sulla base di norme sostanziali già esistenti, accerta i diversi ritmi di spesa e di entrata anche nel corso dell'esercizio, perchè essa non viene fatta a esercizio chiuso; può venir fatta a esercizio chiuso, ma anche nel corso dell'esercizio. Tanto è vero che noi abbiamo sostenuto, proprio in Commissione finanze e tesoro, che le note di variazione non dovessero venir presentate alla fine, ma nel corso dell'esercizio.

P R E S I D E N T E . Entro il mese di maggio.

F O R T U N A T I . Allora, se le cose stanno così, io credo che noi abbiamo il dovere di esaminare sempre con estremo rigore le forme di copertura; ma dobbiamo essere coerenti con tutta l'impostazione. Quindi, per quanto mi concerne, io esprimo una mia opinione personale realistica, e dico che a più riprese, nella mia esperienza amministrativa, noi abbiamo presentato, in diversi comuni, provvedimenti di spesa, non dicendo che avevamo nuove entrate, ma che, proprio sulla base di esperienze già in corso, si prevedeva un aumento rispetto al gettito presunto Su questo non vi è dubbio, altrimenti significherebbe che nel corso dell'esercizio noi non possiamo fare niente. Nel corso dell'esercizio, invece, noi verifichiamo, se siamo amministratori razionali, coerentemente e continuamente il flusso delle entrate e delle uscite. Non dobbiamo poi, in fondo, scandalizzarci se, a un certo momento, una determinata revisione dell'organizzazione degli uffici porti a una diversa entità degli accertamenti. Una nuova organizzazione o ha un influsso nell'andamento delle entrate o non lo ha.

P R E S I D E N T E . Un'organizzazione non è ancora un'entrata.

C E N I N I , *relatore*. Ma è un'organizzazione che provoca una maggiore entrata.

F O R T U N A T I . Allora nel corso dell'esercizio noi non dovremmo far niente; perchè se tutto e in funzione dell'applicazione dell'articolo 81 noi dovremmo prevedere la modificazione soltanto con riferimenti a norme sostanziali che riducono le spese; mentre invece con la nota di variazione noi provvediamo sulla base semplicemente di previsioni di accertamento.

B E R T O L I . Le osservazioni dell'onorevole Presidente sono tali da impressionare; peraltro, riflettendo a fondo, l'impressione diminuisce di intensità, perchè o accettiamo il principio che non si può stanziare alcuna spesa se non quando — come ho udito affermare dal senatore Paratore — vi sono i soldi sul tavolo, ossia si hanno entrate verificate, e sarebbe difficile andare avanti applicando un tale metro; oppure accettiamo il principio di poter approvare nuove spese quando vi sono provvedimenti di legge che presuppongono nuove o maggiori entrate, così come si è operato sinora. E allora: che differenza c'è tra un provvedimento che aumenta l'aliquota dell'imposta di categoria *A* e *B* ed un provvedimento che, organizzando diversamente l'amministrazione, fa prevedere che si avranno nuove entrate perchè saranno meglio accertati gli imponibili? Nessuna, in quanto nell'un caso e nell'altro formuliamo una ipotesi che si abbia un maggiore gettito. Ora, posto che si rinunzi al principio enunciato dal senatore Paratore, si tratta piuttosto di valutare la validità, la concretezza di tale ipotesi, ossia fino a che punto essa potrà verificarsi. Io ritengo — non parlo per spirito di parte ma per convinzione personale — che sia molto più fondata l'ipotesi che una riorganizzazione dell'amministrazione possa portare a maggiori gettiti piuttosto di quella di un aumento delle aliquote perchè ci sono elementi che sfuggono alla previsione. Si tratta, in sostanza, di risolvere un dilemma che peraltro mi pare abbia già avuto sfogo in passato, nella pratica, parecchie volte. Pertanto a me sembra che noi possiamo tranquillamente approvare il disegno di legge in esame perchè la sua copertura e altrettanto valida che quella di tutti i disegni di legge da noi già approvati.

M A R I O T T I Desideravo esporre i concetti che, in parte, già sono stati illustrati dai colleghi Fortunati e Bertoli. Peraltro, devo sottolineare un fatto il quale contraddice la severità e il senso di responsabilità che per solito caratterizzano la presidenza della Commissione finanze e tesoro. In sostanza, quando pare al Governo e alla maggioranza di varare alcune spese o di impegnare alcune spese che praticamente obbediscono ad un certo criterio, come benefici più o meno a lunga scadenza di carattere elettorale o freno a certi sommovimenti sociali nel Paese, allora l'articolo 81 della Costituzione non esiste; quando invece da parte dell'opposizione si ritiene opportuno, per un criterio perequativo di giustizia sociale,

che si debba impegnare una certa spesa, allora si ricorre all'articolo 81. Ecco pertanto che non è fuori luogo una buona volta sottolineare che questo articolo 81, il quale in fondo dovrebbe rappresentare un po' la valvola di sicurezza di una certa demagogia nella spesa, in realtà non può e non deve essere così rigido da poter frenare certe tendenze e necessità di carattere politico, dato che vi sono dei capitoli quali il fondo spese per provvedimenti legislativi in corso e vi sono le note di variazione, peraltro ancora trattate in modo assai disordinato. Sta di fatto che ad oggi l'articolo 81 della Costituzione esiste o non esiste a seconda che faccia o no comodo al Governo e alla maggioranza. Ed allora, a questo punto, occorre stabilire un criterio e per lo meno dei margini di tolleranza, ma non a solo uso e consumo del Governo bensì anche dell'opposizione.

Ad esempio, ci siamo trovati stranamente di fronte a un caso del genere: mentre per l'indennità di alloggio, su invito del Ministro Trabucchi, si ha sveltimento di procedura, cosicchè oggi siamo arrivati alla sua approvazione, l'altro giorno per i cancellieri e gli ufficiali giudiziari siamo rimasti arenati nel varo del relativo provvedimento di migliorie economiche per mancanza di copertura.

P R E S I D E N T E . Non era ancora stata approvata la legge di copertura.

M A R I O T T I . In proposito si dovrebbe fare un lungo discorso, perchè è una copertura, quella, che lascia molto a desiderare: quando si afferma il principio che è copertura in quanto si avranno in futuro maggiori entrate si dice una cosa assai discutibile, perchè io, con lo stesso fondamento, potrei giocare tre numeri al lotto e dire che sono sicuro che usciranno.

Ecco perchè ritengo di dover auspicare che il senso di responsabilità dell'onorevole Presidente, molto spesso dimostrato, abbia ad essere equanime, cioè uguale per tutti, senza lasciarsi deviare da ragioni a sfondo politico.

P I O L A . Desidero innanzitutto porre a paragone l'intervento del senatore Bertoli con quello del senatore Fortunati. Dico subito che l'impostazione del problema è stata più precisa da parte del senatore Bertoli, mentre il senatore Fortunati si è riferito a qualcosa di simile all'Amministrazione dello Stato, ossia a quella dei Comuni, affermando il concetto che un buon amministratore comunale deve, in corso d'esercizio, poter prevedere come andranno le cose del Comune, come andrà il gettito delle imposte, il complesso delle entrate e quindi, sulla scorta di tali dati, prevedere le variazioni nonchè determinate iniziative che il Comune deve adottare. Il medesimo fenomeno — ha sostenuto il senatore Fortunati — avviene con il disegno di legge di copertura di cui stiamo discutendo. Mi pare che, così impostato il problema, sia facile rispondere al senatore Fortunati che mentre — per restare all'esempio da lui portato — gli amministratori comunali si richiamano ad una esperienza concreta dell'andamento delle entrate e delle spese, viceversa nel disegno di legge in discussione non si parte da una esperienza ma unicamente da una speranza, non altro che una speranza; ossia non vi è un minimo conforto concreto che la riorganizzazione dei servizi possa comportare un determinato gettito. Ecco la differenza; e mi pare si tratti di una differenza la quale attenua le conclusioni positive dell'intervento del senatore Fortunati.

Dal canto suo, il senatore Bertoli è andato più in là, rivelandosi forse più logico, tuttavia su un piano di ragionamento al quale io mi oppongo: in effetti nell'un caso e nell'altro ci troviamo di fronte a delle ipotesi. Infatti, anche l'aumento di una aliquota potrebbe non garantire quel maggiore gettito che si auspica, alla stessa maniera in cui la riorganizzazione dei servizi potrebbe non dare quanto si spera di ottenere. Questa l'impostazione del ragionamento del senatore Bertoli, che appare logicissima, ma che, a mio avviso, richiede una concreta valutazione delle due speranze, delle due ipotesi. Indubbiamente vi deve essere una valutazione diversa, perchè quando si aumenta l'aliquota di un tributo si ha la certezza di un gettito maggiore; si può avere l'incertezza o il dubbio sul *quantum*, se cioè la previsione di ottenere un gettito maggiore sia suscetti-

bile di una approssimazione per eccesso, o anche per difetto, del 10, del 20 per cento, eccetera; ma indubbiamente una base concreta vi è, tale da far ritenere che l'articolo 81 della Costituzione sia rispettato. Invece, quando si riorganizza un servizio non si ha assolutamente alcuna base concreta di previsione di un maggior gettito, ma semplicemente una speranza. Ecco, pertanto, che le due ipotesi non si equivalgono nella concretezza dei fatti, perchè l'una si basa su un tributo già in atto, sull'esistenza di *tot* milioni di contribuenti, i quali invece di pagare 8 saranno obbligati a pagare 9, e quindi è quasi certo che l'aumento dell'aliquota porterà ad un gettito maggiore; e sarebbe assurdo ritenere che porti a un gettito minore, a meno che l'aumento dell'aliquota sia effettuato in forma talmente alta da far morire tutti i contribuenti e quindi annullare qualsiasi gettito. Ipotesi assurda perchè gli aumenti delle aliquote sono operati col criterio di non uccidere il contribuente. Può anche aumentare il settore delle evasioni quando si giunge a determinati limiti. Comunque è questione di *quantum*, perchè, indubbiamente, un gettito maggiore si avrà. Viceversa, quando si stabilisce di mandare un maggior numero di funzionari al distretto delle imposte dirette di Torino o di Bologna o di Napoli e, quindi, si deduce che ne deriverà un incremento nell'accertamento, ebbene allora si sogna. Può darsi anche che il sogno corrisponda alla realtà, ma certo è che una tale ipotesi non rientra affatto nelle norme dell'articolo 81 della Costituzione nè nella loro logica applicazione, pur senza arrivare, in tale campo, alla concretizzazione della presenza dei soldi sul tavolo, secondo l'immagine del senatore Paratore.

È quindi da concludersi che le osservazioni dell'onorevole Presidente sono di una gravità eccezionale, e annullano l'intervento del senatore Mariotti, il quale è stato poco cortese, verso il Governo, che è qui rappresentato e che non ha bisogno di difensori di ufficio. Posso tuttavia affermare che i criteri seguiti dai Governi che si sono succeduti finora sono stati di una certa elasticità, che del resto anche la Commissione finanze e tesoro ha applicato; non certo, però, criteri faziosi, che si siano ispirati a un criterio di ostilità o di favore, a seconda che le varie proposte provenissero dalla opposizione o dalla maggioranza. A un simile concetto io mi oppongo in modo reciso e in modo reciso respingo le affermazioni del senatore Mariotti. Del resto, dicevo, lo stesso intervento dell'onorevole Presidente annulla le affermazioni del senatore Mariotti, in quanto il Presidente stesso ha sostenuto l'opportunità di votare il provvedimento non per motivi personali ma per le ben gravi ragioni esposte. Ed ha ammonito che sia questa la prima — ed effettivamente è vero che è la prima volta questa in cui si ricorre ad una copertura di questo genere — e l'ultima volta che si segue un simile procedere. Io mi associo con tutto il cuore a questo « ultima volta » perchè se l'articolo 81 della Costituzione deve essere interpretato con una certa elasticità — del resto non tutti i commentatori dell'articolo 81 sono d'accordo sui limiti di applicazione del medesimo — tuttavia nel caso in esame andiamo al di là di un certo limite, che oggi comunque, per ragioni politiche, possiamo anche superare, trattandosi di una copertura che va a beneficio di categorie alle quali, per motivi politici e sociali, riteniamo di dover corrispondere dei miglioramenti economici. Ma sia ben chiaro il concetto dell'onorevole Presidente, ossia che si tratti effettivamente dell'ultima volta di una interpretazione tanto elastica dell'articolo 81, chè altrimenti potremmo arrivare a stabilire coperture sulle maggiori entrate presunte senza concreta base o a derivarle da una circolare che il Ministro delle finanze potrebbe aver diramato ai suoi uffici, disponendo provvedimenti dai quali si spera di ricavare un maggior incremento nelle entrate. È stata, quella del nostro Presidente, una affermazione responsabile, sulla quale penso la Commissione debba essere concorde all'unanimità: è la prima volta e speriamo che sia l'ultima.

P A R A T O R E . Io non sono d'accordo. Ritengo che la norma, così com'è, non possa neppure venire approvata.

F O R T U N A T I . Siamo nel mese di aprile e, ritengo, nulla vieterebbe al potere esecutivo di presentare un provvedimento legislativo di variazione al bilancio di previsione e, nella fattispecie, nulla vieterebbe che tale provvedimento indicasse, nei confronti dell'esercizio in corso, una maggiore entrata rispetto a certe fonti. E poi, successivamente all'approvazione della nota di variazione, nulla vieterebbe che una norma sostanziale trovasse copertura nella variazione stessa. Finora abbiamo sempre fatto così. Qui si tratta allora di chiarire che, nel caso di maggiori entrate, noi poniamo la questione nel senso che tali maggiori entrate o le minori spese siano il frutto di un atto formale dato dal provvedimento legislativo di variazione. Dal punto di vista sostanziale io non nego affatto che la forma in un regime parlamentare non abbia il suo valore, peraltro dico che dal punto di vista economico- finanziario se noi siamo convinti che una norma formale determina un incremento di entrate, dal punto di vista concreto attendere o no la nota di variazione non sposta la questione perchè i fatti nascono nel corso di un esercizio indipendentemente da nuove norme.

Si è detto che, in ordine alla copertura, e la prima volta che ci troviamo di fronte a una ipotesi del genere. Ciò è errato, e il piano della scuola ne è l'esempio più clamoroso, in quanto in tale caso la copertura non era basata su di un incremento previsto sulle entrate, ma addirittura su una presunta diminuzione di pagamenti differiti, scaglionati nel tempo. Il problema fu discusso in Commissione finanze e tesoro, la quale, nella sua maggioranza, diede parere favorevole alla legittimità di quella copertura. E si trattava di 1.300 miliardi. Quindi non si può dire che abbiamo sempre seguito una interpretazione rigida e rigorosa. Il problema va posto, piuttosto, sempre nel massimo rispetto delle forme; ed è per questo che non avrei nulla da eccepire se dessimo incarico all'Esecutivo di presentare anche e per questo disegno di legge una nota di variazione. Peraltro ritengo che, di fronte alle coperture con aumento di aliquote, la forma debba sempre lasciare il passo alla sostanza; e così non posso condividere il ragionamento del senatore Piola, ossia che un aumento di aliquote comporta certamente un aumento di entrate, perchè, ad esempio, non è vero, per il medesimo motivo, che un aumento dei prezzi determini un aumento di introiti. E nel caso delle imposte, è sufficiente che si accresca il contenzioso perchè, in ogni caso, sorgano dei grossi problemi di cassa. Quindi stiamo attenti a non farci abbagliare dalla forma, anche se in un regime parlamentare la forma ha le sue esigenze, forse pari a quelle della sostanza. Comunque, non diciamo che questa è la prima volta che si agisce così perchè non è vero.

C E N I N I , *relatore*. È evidente che di fronte a questa nuova forma di copertura proposta per la prima volta ci si trovi perplessi; ritengo però che sostanzialmente il principio informatore dell'articolo 81 venga rispettato. Sì, è vero che le note di variazione sono fatte in base alle risultanze di accertamenti, peraltro non è vero, come dice il senatore Piola, che qui ci si basi esclusivamente sulla fantasia o sulla speranza. C'è, nel provvedimento che ci è stato annunciato e che è stato testè approvato dall'altro ramo del Parlamento, un qualcosa di positivo, sul quale il Ministro delle finanze fa serio affidamento tanto da proporlo come copertura della spesa prevista dal disegno di legge al nostro esame. Quei provvedimenti di sviluppo dei servizi eccetera sono fatti per provvedere a taluni servizi che oggi non vengono esplicati in maniera soddisfacente, soprattutto negli uffici del registro. Il Ministro delle finanze sa che vi sono molte pratiche — alle quali ha accennato ieri nel suo intervento dinanzi alla nostra Commissione — che giacciono, che non vanno avanti e sulle quali si devono recuperare somme notevoli (quelle che riguardano le aree acquistate e che successivamente entro il termine previsto dalla legge non si è provveduto ad edificare) mediante l'applicazione della tassa proporzionale. Una certa base, un certo fondamento di un maggior gettito evidentemente c'è. La previsione di maggiore entrata non sarà completamente esatta, ma c'e, non è fondata solo sulla fantasia, ripeto, o sulla speranza, e ci si può effettivamente contare.

Con questa considerazione, mi pare che la copertura sostanzialmente possa essere ac-

cettata e sono anch'io del parere del senatore Fortunati, che il provvedimento possa essere approvato.

P I O L A . L'abbiamo già accettato ieri...

P R E S I D E N T E . Ho fatto solo delle dichiarazioni per un chiarimento della nostra posizione e non perchè fossi contrario alla sua approvazione.

C E N I N I , *relatore*. Se noi l'accettiamo questa volta, questo costituirà senz'altro un precedente e se l'accettiamo è perchè sostanzialmente riteniamo che c'è la copertura...

P R E S I D E N T E . Questa è una discussione accademica.

M A R I O T T I . Desidero soltanto dire che il mio intervento non aveva certo l'intento di censurare l'operato del Presidente, ne dei colleghi della Commissione: ho inteso solo denucniare un costume e vorrei proprio rivolgermi al senatore Piola, non già per scarso rispetto alla sua persona — ch'io stimo — ma per dire che lui sa benissimo come siamo andati avanti in certi casi, non tenendo certamente conto dell'articolo 81, ma in realtà qualche volta anche stornando fondi la certi capitoli di bilancio, per trasferirli ad altri, quando ciò ha fatto comodo al Governo. Vorrei quindi che il senatore Piola non si mettesse in cattedra a dare lezioni di cortesia e di correttezza, perchè io posso citare fatti e cose. Quando vi è un margine di tolleranza per l'articolo 81 lo si fa valere per il Governo e non per l'opposizione. Non si tratta di scortesia da parte mia, ma di improntitudine da parte di altri, che pur sanno esservi stati dei fatti gravissimi in tema di articolo 81, eppure non solo affermano che quei fatti non sono avvenuti, ma che noi si pecca di scortesia...

P I O L A . Non ho usato quel termine...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dichiarare che la persona del Presidente e le sue dichiarazioni sono al di fuori e al di sopra di ogni critica, ma anzi hanno voluto mettere il dito su una — diciamo così — piaga, anche se piaga non è: debbo dichiarare che la Commissione finanze e tesoro è stata sempre un valido presidio, resistendo a qualsiasi elasticità interpretativa dell'articolo 81. Il Governo fa del suo meglio e chiede sempre con molto garbo l'intervento del Parlamento e delle Commissioni legislative ed è sempre stato posto in condizioni di parlare in piena libertà e nel pieno rispetto della generale economia di un dibattito. Vorrei dire che qualche elasticità interpretativa dell'articolo 81 è stata usata, se è stata usata, un numero di volte che certamente si può contare sulle dita di una mano e il Governo ha usato sempre la massima cautela nel procedere in questo ambito ed è stato promotore e fautore consenziente di quella Commissione, presieduta dal Presidente Paratore, che ha studiato e indicato l'interpretazione dell'articolo 81. Ritengo quindi che al Governo non possa essere data la taccia di aver interpretato con elasticità l'articolo 81, specie in riferimento al dibattito sul piano della scuola...

M O T T . Il finanziamento del piano della scuola è andato sul fondo globale...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella circostanza di cui stiamo occupandoci, e cioè del riordinamento dei servizi, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore Cenini e un po' meno d'accordo con il collega senatore Piola. Gli uffici del Ministero hanno fatto uno studio con esatti criteri di calcolo per una sostanziale nuova entrata. In queste condizioni, ripeto, la elasticita interpretativa trova un suo fondamento nella quasi certezza del reperimento di un maggior gettito col quale si avrà senz'altro la copertura necessaria al provvedimento in esame. E mi pare altresì che non si possa parlare di improntitudine o di faziosità politica o di una certa elasticità quando un provvedimento interessi il Governo, affermando che questo invece ne precluda la soluzione quando interessi le cose dell'opposizione. Il senatore Mariotti fa parte, anche se in una situazione particolare, della maggioranza governativa e potrà pertanto trovarsi nelle condizioni di poter meglio, dal di

dentro, esaminare quello che fa il Governo e quello che vuole fare la maggioranza.

M A R I O T T I . Ho parlato di un margine di tolleranza...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo, e voi vedrete che cercheremo di adoperare il meno possibile l'elasticità interpretativa dell'articolo 81. Quando si dibatteranno problemi di carattere fiscale troverete il Governo su una posizione di considerazione e armonia con quella che è l'impostazione della Commissione finanze e tesoro.

S P A G N O L L I . Non voglio tornare sull'argomento trattato dai colleghi che mi hanno preceduto. Il senatore Mott ha detto, per quanto concerne il piano della scuola che la Commissione ha fatto obbiezione, per cui la copertura della spesa è andata sul fondo globale...

F O R T U N A T I . ... no, no...

S P A G N O L L I . Volevo dire, signor Presidente e onorevoli colleghi, che la nostra sottocommissione dei pareri, esprimendo il proprio pensiero sul provvedimento analogo a quello di cui stiamo discutendo, — cioè il disegno di legge n. 1945 di competenza della 4ª Commissione —, non ha potuto non dire che il provvedimento sul quale era stato chiesto il parere aveva suscitato perplessità, perchè in realtà, quando si parla di potenziamento di servizi, ci si riferisce a un provvedimento che indubbiamente consente solo una speranza di un maggior gettito tributario. È vero, dunque, che tra la speranza prossima e il reperimento dei fondi che pone i denari sul tavolo vi è una certa differenziazione, ma bisogna pur dare fiducia al Governo che assicura con quel provvedimento la copertura della spesa prevista dal disegno di legge.

Debbo confermare che è stata sempre nostra costante preoccupazione quella di accertarci dell'esistenza della copertura e tale preoccupazione trova conferma oltre che nei provvedimenti da noi approvati anche nella lunga serie dei pareri espressi sui disegni di legge sottoposti alla nostra Commissione.

Inoltre vorrei informare i colleghi che ieri, quando abbiamo trattato il disegno di legge n. 1946 che riguarda l'indennità di alloggio al personale delle forze armate e di polizia, alla 4ª Commissione era in discussione il già citato, analogo provvedimento riguardante i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che porta pure un articolo 2 in cui è stabilito che l'aumento fissato dal precedente articolo 1 non è cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961. Ora io penserei che, siccome ieri abbiamo deciso che l'articolo 2 del disegno di legge in discussione doveva essere soppresso, sarebbe il caso di avvertire la 4ª Commissione perchè proceda, per analogia, alla soppressione dell'articolo corrispondente del disegno di legge n. 1945. Non sarebbe concepibile che due Commissioni legislative che lavorano così vicine prendano decisioni tanto in contrasto l'una con l'altra. Chiedo pertanto di essere autorizzato a nome della Commissione di ritornare sul parere già espresso, nel senso sopra esposto.

Ho ricordato all'inizio della seduta che il provvedimento di cui si attendeva l'approvazione da parte della Camera, per la copertura di quello in discussione, era stato approvato. Non ci rimane quindi che procedere all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P A R A T O R E . Poichè a questo disegno di legge manca la copertura voluta dal l'articolo 81 della Costituzione, lo ritengo incostituzionale e pertanto voterò contro.

P R E S I D E N T E . Poichè gli articoli sono stati già approvati nella seduta di ieri, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614 » (1920)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di leg-

ge d'iniziativa del deputato Bima: « Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. In sede di esame del provvedimento, divenuto legge 22 dicembre 1960, n. 1614, con cui fu proposta ed approvata l'ulteriore elevazione da 4 a 5 miliardi del limite per l'emissione di ordini di accreditamento alle Intendenze di finanza per il pagamento di somme dovute agli esportatori a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, la nostra Commissione non mancò di porre nel debito rilievo la necessità della esecuzione tempestiva delle norme regolanti i rimborsi (legge 31 luglio 1954, n. 570), ai fini della produttività delle norme stesse come strumento propulsivo della nostra esportazione.

Si auspicò uno snellimento dei controlli sulla documentazione della spesa, perchè la dinamica della spesa di rimborso aderisce alla dinamica della formazione dei crediti degli esportatori, sollecitata dal treno delle nostre esportazioni.

In effetti, questo auspicio non si è realizzato, anche dopo l'entrata in vigore della richiamata legge n. 1614 del 1960.

Si è cioè andato formando un accumulo di arretrati per rimborsi da erogare che, al 30 giugno 1961, assommavano a 14 miliardi « liquidati » ed a 25 accertati (10 miliardi in corso di omologazione), ed al 31 gennaio 1962, a 35 miliardi, come da memoria della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

Questo accumulo è dovuto, come è noto, alle particolari modalità che regolano i tempi della spesa statale in fase di impegno e utilizzo degli stanziamenti di bilancio, accertamento e liquidazione della spesa a cura dell'Intendenza di finanza e degli uffici doganali, pagamento a mezzo di ordinativi di pagamento a valere sulle disponibilità alimentate dagli ordinativi di accreditamento di *plafond* limitato a favore delle Intendenze di finanza. I fondi di accreditamento, nei limiti del *plafond*, dei ricordati ordinativi, sono erogabili con i controlli previsti: istituzionale (Ragioneria provinciale dello Stato) e costituzionale (Corte dei conti) e sono reintegrabili, fino a concorrenza degli stanziamenti di competenza, ad avvenuta presentazione dei rendiconti, limitatamente agli importi dei rendiconti.

Se i tempi tecnici dei rendiconti non sono adeguati ai tempi tecnici degli impegni e liquidazioni di spesa, si crea uno sfasamento tra spese impegnate e liquidate da un canto e spese erogabili dall'altro, in quanto i fondi da erogare non sono reintegrati se non nei limiti degli importi, di cui sia perfezionato il rendiconto. Di qui impegni ed accertamenti per importi che superano notevolmente le possibilità di erogazione.

Nel mese di agosto 1961 l'Intendenza di finanza di Milano ha emesso n. 16.728 mandati per spese impegnate ed accertate, pari a 5 miliardi, erogabili immediatamente perchè alimentati dall'ordinativo di accreditamento di pari importo autorizzato dalla citata legge n. 1614 del 1960, a valere sugli stanziamenti disposti per l'esercizio corrente. I rendiconti relativi a questi atti di spesa sono seguiti con ritmo notevolmente più lento (il rendiconto per il primo dei 5 miliardi fu effettuato solo a fine settembre), per cui sono stati trasferiti alla stessa Intendenza di finanza fondi a copertura di nuove spese per 1 miliardo a novembre, 1.178 milioni a dicembre e 620 milioni nel gennaio 1962, nei limiti cioè degli importi dei rendiconti

È evidente, quindi, che nel condizionamento della erogazione di nuovi fondi alle Intendenze rispetto al perfezionamento ed invio del rendiconto dei fondi di precedente invio è da cercarsi la causa immediata del congelamento dei pagamenti per rimborso di I.G.E. e diritti di confine e che nel superamento di questo condizionamento si può realizzare lo equilibrio dei tempi tecnici di impegno e liquidazione della spesa e dei tempi di erogazione, con beneficio dei creditori esportatori.

Gli stanziamenti di bilancio sono risultati infatti adeguati ed è da ricordare a questo riguardo che con decreti del Presidente della Repubblica n. 565 del 27 giugno 1961 e n 566 del 29 giugno 1961 sono stati disposti

stanziamenti integrativi, in conto residui, per 71.942 milioni, relativamente all'esercizio 1960-61.

Si concorda, quindi, sul disposto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame che abolisce il limite attuale di 5 miliardi, dando facoltà al Tesoro di disporre accreditamenti alle Intendenze adeguati al fabbisogno che ciascuna delle Intendenze avrà accertato per impegni di spesa per rimborsi I.G.E. e diritti di confine.

Ma la causa mediata di questi sfasamenti nei tempi delle successive fasi della spesa, come del resto dell'entrata, è da ricercare nelle inadeguatezze dell'organismo centrale e periferico, sul piano quantitativo e qualitativo e nel superamento di norme che regolano soprattutto i controlli e i rendiconti.

Ci sottrarremmo al nostro dovere se non puntualizzassimo la necessità di sollecitare l'allineamento dell'organismo e delle tecniche di controllo e di rendiconto alle esigenze di un'attività amministrativa alla quale vogliamo affidare compiti nuovi.

M A R I O T T I . Secondo me il disegno di legge sottoposto ad nostro esame è positivo, nel senso che quando le Intendenze di finanza avranno la possibilità di emettere liberamente mandati di rimborso dell'I.G.E. all'esportazione, certamente vi sarà un grande sollievo per gli esportatori e forse si potranno anche produrre effetti favorevoli nell'incremento delle esportazioni. Piuttosto vorrei sapere se il rimborso dell'I.G.E. all'esportazione costituisca l'elemento dinamico di una sempre crescente esportazione o flusso di espansione o se invece rappresenti unicamente una specie di evasione fiscale che noi concediamo a determinati, grandi complessi i quali sono quelli che, in realtà, esportano di più. Pertanto formulerei una domanda precisa, sempre che si sia in grado di rispondere: il rimborso dell'I.G.E. all'esportazione è elemento pressochè determinante e capace di tenere alto il livello delle esportazioni, o no, per modo che, nel secondo caso, sarebbe il momento di cessare con tale sistema e adottare criteri diversi?

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi rifaccio a una modesta esperienza personale che riguarda le piccole e medie aziende del nostro Trentino, dalla quale ho potuto desumere che veramente si creano gravi imbarazzi col sistema attuale a tali aziende, le quali sono quelle che maggiormente ci devono preoccupare, dato che le grosse in un modo o nell'altro possono da sole far fronte a un sistema non eccessivamente favorevole. Pertanto ritengo di poter rispondere positivamente alla domanda del senatore Mariotti, nel senso che effettivamente, soprattutto per quanto riguarda le piccole e le medie aziende, l'attuale sistema va mantenuto con le provvidenze proposte nel disegno di legge in esame. D'altro canto, rifacendomi all'esperienza di quando ero Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, devo sottolineare che veramente non erano tanto i grandi e i grossi esportatori a lamentarsi della situazione attuale quanto le medie e le piccole industrie, le quali dimostravano come i limiti vigenti costituivano un intralcio alla loro attività perchè, una volta effettuata una operazione, non erano più in grado di evadere ulteriori ordinazioni fino all'atto del rimborso. In particolare, ricordo il significativo caso di una ditta del Trentino specializzata nella fabbricazione di punte elicoidali.

M O T T . Penso che la domanda del senatore Mariotti sia superflua se si tiene conto che, nei rapporti con gli altri Paesi del M.E.C., ci troveremmo in condizioni di grande difficoltà se noi mantenessimo gli attuali limiti ai rimborsi I G.E

F O R T U N A T I . Se dovessimo entrare nel merito, penso che probabilmente ci troveremmo di fronte a situazioni differenziate: non credo cioè che anche nei confronti del Mercato Comune Europeo la situazione sia talmente chiara e precisa per cui tutti siano posti sul medesimo piano, cosa del resto di cui già si è discusso.

Piuttosto, vorrei porre al relatore un altro questito: con questo provvedimento noi eliminiamo gli inconvenienti lamentati nei confronti degli esportatori e quindi consentiamo che con rapidità, in base all'accertamento del diritto al rimborso, il diritto stesso sia realizzato; ma non è forse il caso di esaminare se possano o no sorgere degli in-

convenienti nei riflessi del bilancio generale? Perche se con un limite di accreditamento i rendiconti arrivano con ritardo , senza limiti essi arriveranno dopo una pausa maggiore. E allora si avrebbero, aggravati, gli inconvenienti che invece noi intendiamo eliminare.

S P A G N O L L I , *relatore*. Ho chiesto appunto questo, io.

F O R T U N A T I D'accordo, ed io ho voluto sottolinearlo.

P I O L A Si fa tutto in favore della economia generale.

F O R T U N A T I . Ciò è discutibile; la correlazione fra interessi dei singoli e della collettività è dubbia, perchè altrimenti non ci sarebbe bisogno di tante discussioni su ogni problema, non vi sarebbe nè destra nè sinistra, nè il Senato e la Camera dei deputati. Comunque, il problema di fondo impostato dal relatore esiste e bisognerà che sia affrontato con coraggio e rapidità perchè non vi è dubbio che l'abolizione del limite di accreditamento può dare luogo a inconvenienti e pause, nella presentazione dei rendiconti, maggiori di quelli sinora lamentati.

P A R R I . Si potrebbe effettivamente aver un ritardo nella presentazione dei consuntivi.

S P A G N O L L I, *relatore*. Col sistema modificato in base al disegno di legge in esame gli ordinativi possono subito essere messi a confronto con le richieste e allora un guadagno di tempo è automatico, pur persistendo il ritardo nella resa dei conti. D'altro canto è proprio per tale motivo che ho fatto rilevare come a me sembri che, così facendo, noi sistemiamo una lacuna però lasciamo inalterato il problema fondamentale, già altre volte impostato, per cui occorre veramente — questo è l'invito che la Commissione dovrebbe rivolgere al Governo — che esso venga una buona volta decisamente affrontato e risolto.

P A R R I . Traduciamo tale istanza in un ordine del giorno: siamo tutti d'accordo.

P I O L A . Per rispondere con del miele al ... veleno del senatore Fortunati dirò essere evidente che nell'ambito dello snellimento dei servizi auspicato dal senatore Spagnolli occorre tenere anche conto di una realtà che non è affatto piacevole, ossia del fatto che attualmente, per sveltire tali servizi, le aziende inviano loro propri impiegati ad evadere le pratiche presso le Intendenze di finanza. Fatto che a me non è mai piaciuto e che penso non piaccia ad alcuno di noi...

F O R T U N A T I . A nessuno.

P I O L A . ... Si è allora tentato di ovviare all'inconveniente inviando 17 funzionari in più all'Intendenza di finanza di Milano · ma ciò non è stato sufficiente.

F O R T U N A T I Sull'impostazione del problema data dal senatore Piola evidentemente non si può non concordare. Penso sia il caso, peraltro, di esaminare anche un altro aspetto della questione, ossia l'eventuale corrispettivo al personale per la gestione di somme. Le prime norme sui limiti riguardanti le Intendenze di finanza erano legate — parlo della legislazione dell'epoca giolittiana — a mio parere non soltanto ad un certo tipo di orientamento ma anche ad un premio alle Intendenze di finanza e ai funzionari proporzionale alle somme maneggiate. È allora chiaro che variando il limite varierà anche la portata del premio

S P A G N O L L I , *relatore*. Quello che io posso dire, anche per averlo constatato molto da vicino, è che esiste veramente una lacuna per la rendicontazione, aspetto che io ho sottolineato già e che avrei fatto ulteriormente rilevare in occasione di un disegno di legge riguardante la riforma degli uffici del demanio, presentato al Senato e di cui sono relatore, ma la cui discussione è stata sospesa in quanto il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un provvedimento che dispone la riforma degli organici di tutta l'amministrazione delle finanze, il quale

assorbe quello parziale riguardante gli uffici del demanio.

B E R T O L I . Nutro qualche perplessità se votare o no a favore del disegno di legge in esame in quanto non mi sono ancora reso conto delle ragioni fondamentali per le quali la legge in vigore ha stabilito il limite che ora si vuol abolire.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perche il flusso delle esportazioni era inferiore.

B E R T O L I . Secondo me, invece, il limite è stato posto per costringere i funzionari ad eseguire i rendiconti in tempo, non ci può essere altro motivo. Ed allora, possiamo noi prescindere da quelle che sono le ragioni che stanno alla base della legge in vigore? Secondo me, no, almeno così, a cuor leggero, sia per le considerazioni già fatte, sia perchè, abolendo il limite, eliminiamo un elemento stimolante ad eseguire rapidamente i rendiconti. Tanto più poi che noi sappiamo benissimo che non si tratta soltanto di tempestività dei rendiconti, ma anche di un altro aspetto molto importante del problema, ossia quello della presentazione dei rendiconti al Parlamento. Il Governo ha sinora presentato al Parlamento i rendiconti fino al 1955-56. E io penso che, abolendo il limite alle Intendenze, si arriverebbe alla presentazione ancora più ritardata dei rendiconti al Parlamento. È vero che il senatore Spagnolli, nella sua relazione, invita il Governo a prendere in considerazione questo importante problema, ossia la necessità di presentare in tempo i rendiconti; penso però che un invito o anche un ordine del giorno non avrebbe efficacia di stimolo per il Governo ad accelerare le rendicontazioni, perchè approvando il disegno di legge in esame noi svuotiamo la urgenza del problema.

S P A G N O L L I , *relatore*. È necessario tenere presente che vi è un arretrato di spese già liquidate, che non possono trovare soddisfazione se non viene approvato il presente disegno di legge; se, al contrario, questo verrà approvato, ci si potrà rapidamente mettere per lo meno alla pari tra somme liquidate e somme da rimborsare.

Sussiste, comunque, il problema della rendicontazione, sul quale ho insistito, ma questo, a mio avviso, costituisce un altro aspetto della questione e viene senz'altro in secondo ordine rispetto al primo testè considerato.

F A N E L L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha dato il suo parere favorevole al disegno di legge in esame, in quanto ritiene che esso non possa dar luogo a quegli inconvenienti che sono stati prospettati in particolare dai senatori Fortunati e Bertoli.

Posso dare, comunque, assicurazione alla Commissione che non vi sono inconvenienti per quanto si riferisce all'accreditamento di una maggiore somma. Per il resto, poi, il Governo si impegna a fare in modo che il settore possa essere normalizzato senza nessuna preoccupazione che le norme in esame producano un ulteriore ritardo nella presentazione dei rendiconti consuntivi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, è abolito.

B E R T O L I . A nome del mio Gruppo, dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

B E R T O L I . Dichiaro di astenermi anche per quanto si riferisce alla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, estende il sistema di pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionale mediante trattenuta alla fonte, attualmente previsto per i soli redditi di categoria *C/2*, relativi ai prestatori di lavoro subordinato, per i possessori di redditi di capitale corrisposti da società ed enti, per gli stranieri e cittadini italiani domiciliati all'estero (categorie *B* e *C/1*), anche ai compensi corrisposti dalle imprese commerciali ad artisti domiciliati in Italia, nonchè a quelli corrisposti dalle imprese costituite in forma societaria ai propri amministratori, revisori e sindaci.

Nel disegno di legge, testo governativo, erano inclusi nell'estensione del sistema anche i professionisti esercenti e domiciliati in Italia; la Camera dei deputati ha, però, soppresso tale norma.

Il disegno di legge parte dal presupposto accertato che il sistema delle ritenute di imposta alla fonte ha dato ottima prova nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato (categoria *C/2*) e delle altre categorie a cui oggi è applicato.

Non vi è aggravio per i contribuenti, in quanto si tratta di ritenute di acconto, che saranno conguagliate quando saranno accertati i redditi definitivi in base alla dichiarazione annuale. Quanto, invece, ai compensi degli amministratori di società, che attualmente non sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, diventano redditi — e questa è l'unica modificazione sostanziale prevista dal disegno di legge — di carattere professionale e considerati, naturalmente, come spese detraibili da parte della impresa che li paga.

Dalle nuove disposizioni nasce, indubbiamente, la possibilità di un maggiore e più efficiente controllo, perchè si potrà porre il parallelo fra le dichiarazioni annuali e i bilanci degli enti che hanno pagato i compensi: questo, a mio avviso, è il lato veramente positivo del provvedimento.

L'unico inconveniente che ne potrebbe nascere è che le imprese commerciali dovranno, evidentemente, sottoporsi ad una nuova attrezzatura, perchè io ritengo che quando verrà fatta la trattenuta dell'8 per cento, si dovrà fare anche il conteggio di tutte le addizionali; quindi, la trattenuta dell'8 per cento, effettivamente, sarà molto superiore e, pertanto, costituirà un aggravio proprio per quel ceto commerciale che oggi, indubbiamente, è già abbastanza gravato di tributi.

Richiamo, quindi, l'attenzione della Commissione su tale aggravio nei confronti del ceto commerciale, senza però che questo mio rilievo costituisca da parte mia un motivo per avversare l'approvazione del disegno di legge.

Desidererei, comunque, che il rappresentante del Governo ci chiarisse il preciso significato tecnico da darsi alle parole « imprese commerciali » poste all'inizio del nuovo testo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge.

Con tale espressione ci si riferisce alle imprese commerciali vere e proprie oppure anche a qualsiasi imprenditore considerato tale dal Codice civile?

A mio avviso, si tratta di una precisazione che è opportuno fare, in quanto la questione è di notevolissima risonanza. A tale riguardo, una sentenza della Cassazione del 1924, stabilisce: « È considerato imprenditore esercente una attività commerciale chi svolge in modo sistematico e continuativo una attività intermediaria rivolta alla circolazione dei beni ». Ora, se questo è il significato che si dà da parte del Governo alla espressione « imprese commerciali », si escluderebbe che rientrino in tale dizione quelle che svolgono un'altra attività, sia pure di intermediazione.

Desidero, pertanto, richiamare l'attenzione della Commissione su tale punto, che, a mio avviso, è di grande importanza al fine di stabilire esattamente l'area alla quale deve essere applicato il presente provvedimento.

Per il resto, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere guardato con occhio positivo e benevolo, perchè dà al Governo i mezzi per accertare l'esistenza di molte evasioni, che ora purtroppo si verificano, ma che saranno appunto escluse da questa possibilità di confrontare una dichiarazione con l'altra.

MARIOTTI. Desidererei sapere se è prevista azione di rivalsa, se quelle imprese non trattengono le ritenute.

PIOLA, *relatore*. Il sistema già esistente non ha subito alcun mutamento; il disegno di legge viene semplicemente ad estenderlo ad altre categorie, oltre quelle nei cui confronti già si applicava.

FORTUNATI. A me pare molto difficile che si possa concludere oggi l'esame del presente disegno di legge, in quanto, a mio parere, anche altre norme del provvedimento vanno chiarite.

Ad esempio, mentre il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette stabiliva: « Per i redditi considerati dall'articolo 128 e dal terzo comma dell'articolo 143, corrisposti a stranieri od a cittadini italiani domiciliati all'estero, devono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle somme trattenute », quello che dovrebbe sostituirlo, previsto dal presente disegno di legge, recita: « Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta », senza affatto considerare l'articolo 143. Ora, se l'articolo 25 riguardava, appunto, il contenuto delle dichiarazioni di redditi altrui, non si comprende per quale ragione sia stato escluso nel testo proprio l'articolo 143, relativo alle ritenute d'acconto.

Non riesco a vedere perchè certi obblighi debbano essere eliminati.

MARIOTTI. A mio avviso, al contrario, è previsto un doppio obbligo; prima, infatti, nella dichiarazione unica dei redditi si doveva specificare l'ammontare dei compensi, ora, invece, vi è anche l'obbligo di specificare le ritenute.

FORTUNATI. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 28, inoltre, in base al testo del disegno di legge, verrebbe ad essere sostituita dalla seguente: « *b*) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ». Il testo originario recitava, invece: « *b*) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci che sono stati in carica durante lo esercizio al quale si riferisce il bilancio o il

rendiconto, indicando per ciascuno la residenza, il docicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti e delle somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica, ancorchè non detraibili dal reddito del soggetto tassabile in base al bilancio ». Ora, in base al presente disegno di legge tali compensi diventeranno detraibili e, pertanto, non si riesce a comprendere perche non debbano essere più inclusi negli allegati alla dichiarazione ora che saranno dichiarati detraibili, se tale inclusione era ritenuta necessaria addirittura quando non lo erano.

Sono d'accordo, inoltre, con il senatore Piola sulla necessità di un chiarimento da parte del Governo sul significato dell'espressione « imprese commerciali »; propongo, pertanto, ove il rappresentante del Governo non sia in grado di rispondere subito a tutti i quesiti proposti, che il seguito della discussione venga rinviato alla prossima seduta.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo sulla necessità di rinviare la discussione del presente disegno di legge al fine di avere la possibilita di prendere ulteriori contatti con il Ministro, in ordine ai vari chiarimenti sollecitati e dal senatore Piola e dal senatore Fortunati.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Fortunati, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari